

Regolamento Comunale per la concessione di patrocinii

Premessa

Il Comune è Ente a finalità generale ai sensi dell'Articolo 3 - comma 2 e dell'Articolo 13, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.

Il Comune sulla base di quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 14 comma 2, della Costituzione, gli art. 2, 12 e 24 dello Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguitamento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.

Il Comune, riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle formazioni sociali, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.

Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio.

Articolo 1

Patrocinio del Comune

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta;
2. Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità;
3. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Cislago a soggetti pubblici e privati a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Cislago;
4. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Articolo 2

Soggetti beneficiari di patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale:

- a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
- b) Altri organismi no profit;
- c) Soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale, comunque non lucrative.

Articolo 3

Criteri per la concessione del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) Rilevanza per la crescita culturale, artistica, economica, sociale e sportiva della comunità locale;
 - c) Interesse per iniziative di carattere sovra comunale pubblicizzate nel territorio comunale;
 - d) Congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
 - e) Capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;
 - f) Continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
 - g) Gratuità di accesso alle attività organizzate;
 - h) Presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
 - i) Significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
 - j) Capacità organizzativa dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività continuative.

Articolo 4

Concessione di patrocinio in casi eccezionali

1. Qualora ricorrono condizioni particolari il patrocinio può essere concesso in deroga ai beneficiari ed ai criteri stabiliti dai precedenti art. 2 e 3 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o per l'immagine del Comune.
2. In particolare, qualora l'attività proposta non sia ad accesso gratuito, ma preveda anche solo un rimborso spese per il materiale, il soggetto richiedente dovrà redigere un resoconto economico della iniziativa patrocinata.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma 1), deve contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Articolo 5
Forme di patrocinio comunale

1. Il patrocinio può essere oneroso o non oneroso.
2. Per patrocinio non oneroso si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. È altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe o di imposte dovute per la realizzazione dell'attività patrocinata;
3. Il patrocinio non oneroso comporta unicamente la concessione dell'uso dello stemma ufficiale del Comune.
4. Il patrocinio oneroso comporta, oltre alla concessione dello stemma ufficiale del Comune, la possibilità di:
 - a) Beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese, per i quali si rimanda al *Regolamento Comunale per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e benefici economici*, art.11);
 - b) Beneficiare di strumenti o spazi che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, tramite:
 - Concessione gratuita o a canone agevolato di locali o impianti di proprietà del Comune;
 - Assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotto dal richiedente;
 - Affissione delle locandine prodotte dal richiedente sugli spazi comunali, qualora disponibili;
 - Spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
 - Prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.;
 - Conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi;
 - Uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - Collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.).
5. Ai sensi dell'Art. 6 comma 2, del decreto legge 31 marzo 2010, n 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con la Legge 30 luglio 2010, n 122, il patrocinio oneroso può essere concesso solo ad Enti nei quali la partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione sia onorifica, fatti salvi i rimborsi spese previste dalla normativa vigente.

I soggetti sono pertanto tenuti a presentare unitamente alla domanda di patrocinio oneroso, la dichiarazione del rispetto dell'articolo citato, firmata dal Legale rappresentante.

6. In ottemperanza all'Art. 6, comma 9 del decreto legge 31 marzo 2010, n 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con la Legge 30 luglio 2010, n 122, saranno concessi patrocini onerosi con contributi economici solo ad attività che non possono essere ricondotte a sponsorizzazioni.

Si richiamano a tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni casi – riconosciuti con delibere della Corte dei Conti - secondo i quali i patrocini onerosi non sono riconducibili a sponsorizzazioni:

- *Contributi e/o utilità ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione;*
- *Contributi e/o utilità a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale;*
- *Contributi e/o utilità per attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio – mediato – delle finalità istituzionali dell'Ente Locale;*

Articolo 6

Concessione del patrocinio

1. La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.
2. Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati devono recare la dicitura “con il patrocinio del Comune di Cislago” e riprodurre lo stemma ufficiale del Comune, fornito dagli uffici competenti.

Articolo 7

Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento (Art.3, c.1);
2. Il Sindaco può chiedere il preventivo parere della Giunta comunale per iniziative, manifestazioni o progetti di particolare natura o rilevanza.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza diretta all'erogazione di sostegno economico, all'applicazione di agevolazioni e/o forme di collaborazione che comportino impegno di spesa, (ovvero all'impiego di strutture, strumento o personale comunale), l'Amministrazione adotta questi provvedimenti con delibera di Giunta Comunale;

Articolo 8
Procedure per la concessione di patrocinio

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Cislago, il richiedente deve presentare apposita istanza al Sindaco almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di Associazioni, Enti o Società o dal soggetto richiedente;
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) Specificazione del soggetto proponente;
 - b) Carattere, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - c) Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - d) Principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa.

Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.

3. Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere, oltre a quanto prescritto al comma 2 di questo articolo, l'indicazione dell'ammontare del contributo economico richiesto, un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa, l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, l'indicazione di altre eventuali Entrate previste oltre che della disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.
4. La pratica per la concessione di patrocinio è istruita dai seguenti Servizi Comunali, in relazione all'ambito di attività cui si riferisce la manifestazione:

AMBITO	SERVIZIO
Ambiente ed Ecologia	Tecnico
Sociale	Socio Assistenziale
Commercio	Tributi
Cultura, Sport e Tempo Libero	Cultura
Organi Istituzionali e Protezione Civile	Segreteria

5. Il responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria e la sottopone all'Amministrazione Comunale per l'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego.
Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

6. L'Amministrazione Comunale formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio ed a quanto eventualmente richiesto per l'organizzazione dell'iniziativa.

Articolo 9

Utilizzo dello stemma/logo

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Cislago apponendo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa lo stemma del Comune unitamente alla dicitura “con il patrocinio del Comune di Cislago”.
2. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, ecc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura “con il patrocinio del Comune di Cislago” e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.
3. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il richiedente deve sottoporre le bozze al servizio competente per il relativo benestare.

Articolo 10

Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma/logo

1. L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell'Ente stesso, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l'utilizzo dello stemma/logo.
2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Cislago venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 11

Decadenza e sanzioni

1. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
3. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico, nella forma e nella modalità descritte nell'istanza presentata.
In caso di mancata o parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso.

Articolo 12
Albo dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari di contributi economici, sussidi e beni strumentali ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati sul sito web comunale sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, con l'indicazione dell'ammontare del beneficio conseguito.

Articolo 13
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo web del Comune, da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione sia divenuta esecutiva (Art. 8 c.4 dello Statuto Comunale).